

**Idee che
accendono
l'impresa**



CORSO DI FORMAZIONE ABC del Business Plan

**DIRITTO SOCIETARIO:
SOCIETÀ DI CAPITALI E GOVERNANCE**


Dott. Emiliano Fabris



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo



LE FONTI DEL DIRITTO

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA


LEGGI DI REV. COST. E LEGGI COST.

LE FONTI INTERNAZIONALI

LE LEGGI SPECIALI
I CODICI

GLI ATTI AVENTI FORZA
DI LEGGE D. Lgs. – D.L.

I REGOLAMENTI



LE FONTI PER MATERIA

DIRITTO CIVILE

Codice Civile:

Libro III – proprietà

Libro IV – obbligazioni

Libro V – lavoro

L. 300/70 – lavoro

D.lgs. 279/03 – R. Biagi

D.lgs. 87/92 – Banche

R.D. 1669/33 – titoli cred.

DIRITTO TRIBUTARIO

TUIR – DPR 917/86

IVA – DPR 633/72

IRAP – D.ls. 446/97

Accert.to – DPR 600/73

Riscoss.ne – DPR 602/73

Imp. Bollo – DPR 642/72


Imp. Reg. – DPR 131/86

ICI – D.ls. 504/92


DIRITTO FALLIMENTARE


Legge Fallimentare

(regio decreto 267/42)



LE FONTI PER MATERIA (segue)





Ambito civile e penale

Gli attori


TRIBUNALE CIVILE E PENALE
CAMERA DI COMMERCIO
REGISTRO IMPRESE
ALBO ARTIGIANI
INPS
INAIL

Ambito tributario

Gli attori

AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
(EQUITALIA POLIS)
COMMISSIONE TRIBUTARIA
(PROVINCIALE – REGIONALE)

CORTE DI CASSAZIONE




L'IMPRENDITORE

CONCETTO GIURIDICO

Art. 2082

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi



LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI IMPRENDITORE

Professionalità

ABITUALITA' / NON OCCASIONALITA'
+
SCOPO DI LUCRO

Economicità


ASTRATTA IDONEITA'
ALLA COPERTURA
DEI COSTI DI PRODUZIONE

Organizzazione

PSEUDO-REQUISITO
Serve a distinguere l'imprenditore
dal piccolo imprenditore che può non averla

Produzione - Scambio



Beni o servizi






IL CONCETTO DI SOCIETA'

- ✓ **Art. 2247** - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

SOCIETA'/ASSOCIAZIONE








S.R.L. / S.P.A.


Gli Organi

Assemblea dei Soci	C.d.A.	Collegio Sindacale
POTERE DELIBERATIVO (LE SPETTANO I SUPREMI ATTI DI GOVERNO)	POTERE ESECUTIVO (GESTORIO)	POTERE DI CONTROLLO
<p>E' COMPETENZA SPECIALE</p> <p>ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO NOMINA E REVOCA GLI AMMINISTRATORI DETERMINA COMPENSO A&S DELIBERA SU RESPONSABILITA' A&S DELIBERA SU ALTRO ATTRIBUITO DA LEGGE</p> <p>STRAORDINARIA MODIFICAZIONI DELLO STATUTO NOMINA SOSTITUZIONE E POTERI LIQUID.RI DELIBERA SU ALTRO ATTRIBUITO DA LEGGE</p>	<p>E' COMPETENZA GENERALE</p> <p>GLI COMPETONO LE MATERIE NON ATTRIBUITE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA ASSEMBLEARE O COMPRESSE FRA LE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>POTERI DI INIZIATIVA DELL'ATTIVITA' ASSEMBLEARE</p> <p>POTERI ESECUTIVI VERI E PROPRI</p>	<p>E' COMPETENZA SPECIALE</p> <p>GLI COMPETE IL CONTROLLO DI LEGALITA' ED EFFICIENZA DELLA SOCIETA'</p> <p>(VIGILA SU OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO)</p> <p>DA 3 A 5 MEMBRI E 2 SUPPLEMENTI</p>



Regola generale (art. 62 e 63 del CPI)

- ✓ Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione spetta all'inventore. E' **inalienabile** e **intrasmissibile**.
- ✓ Il diritto patrimoniale di sfruttare commercialmente l'invenzione spetta solitamente all'inventore, ma ci sono delle eccezioni. E' **alienabile** e **trasmissibile**.




Eccezione: le invenzioni dei dipendenti

Nel caso di invenzione realizzata da un soggetto in rapporto di lavoro o di impiego, si distinguono tre ipotesi (art. 64 CPI):

- 1) Invenzione cd. di servizio;
- 2) Invenzione cd. aziendale;
- 3) Invenzione cd. occasionale.


Nei primi due casi, che sono di gran lunga i più frequenti, il diritto patrimoniale appartiene **al datore di lavoro.**




Eccezione dell'eccezione: le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici ricerca (art. 65 CPI, primi 4 commi)

- ✓ Il ricercatore **dipendente** da un'Università o da un E.P.R. è **titolare esclusivo** dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
- ✓ Il ricercatore può brevettare l'invenzione per conto suo e a sue spese, ma deve riconoscere al datore di lavoro una quota dei proventi o canoni di sfruttamento dell'invenzione.
- ✓ L'Università stabilisce la quota che le spetta, min. 30% max. 50%.
- ✓ Se l'università non prevede nulla, all'università spetta comunque il 30% dei proventi.

Eccezione dell'eccezione dell'eccezione: le invenzioni dei ricercatori delle università nell'ambito di ricerche finanziate dall'esterno (art. 65 CPI, 5^o comma)




- ✓ Se l'invenzione avviene nell'ambito di un'attività di ricerca finanziata da un ente esterno (impresa privata o ente pubblico), la titolarità dei diritti brevettuali è **dell'Università**.
- ✓ Caso tipico: i contratti di ricerca con le aziende. Tutto quello che viene inventato è dell'Università, che è libera di cedere i diritti brevettuali al committente.




Riassumendo ...

Status professionale dell'inventore	Titolare del diritto morale	Titolare del diritto patrimoniale
Non dipendente	Inventore	Inventore
Dipendente di un'azienda	Inventore	Azienda
Dipendente di un'università, ricerca non finanziata	Inventore	Inventore (ma deve dare una quota dei proventi all'Università)
Dipendente di un'università, ricerca finanziata dall'esterno	Inventore	Università




Il ricercatore universitario che brevetta per conto suo

- ✓ Deve pagare di tasca sua i costi di deposito (NON può utilizzare i fondi del dipartimento)
- ✓ Non può avvalersi del supporto dell'Area Trasferimento di Tecnologia
- ✓ Deve comunicare all'Università l'avvenuto deposito della domanda di brevetto
- ✓ Deve arrangiarsi a cercare un'impresa licenziataria
- ✓ Deve riconoscere all'Università una quota dei proventi derivanti dalla cessione in licenza del brevetto
- ✓ L'Università di Padova ha stabilito che la quota che le spetta è del 40% (art. 6.1 RB)




Il ricercatore universitario che brevetta con l'Università

- ✓ Può chiedere alla Commissione Brevetti un contributo dal Fondo Brevetti di Ateneo oppure può utilizzare i fondi del suo dipartimento
- ✓ Si avvale del supporto dell'Area Trasferimento di Tecnologia
- ✓ Deve cedere gratuitamente i diritti brevettuali all'Università
- ✓ Collabora con l'Area Trasferimento Tecnologia nella ricerca di un'impresa licenziataria
- ✓ Riceve il 60% degli utili da licenza
- ✓ Procura al dipartimento il 10% o il 30% degli utili da licenza, a seconda che le spese siano state pagate dal Fondo Brevetti o dal Dipartimento






Chi sono i “ricercatori” a cui si applica il Regolamento Brevetti dell’Università?


- ✓ Non solo i dipendenti (docenti e T.A.), ma chiunque svolga attività di ricerca nelle strutture universitarie:
 - Dottorandi
 - Assegnisti
 - Titolari di borse di studio
 - Specializzandi
 - Co.co.co.
 - Personale di enti di ricerca convenzionati (es. INFN, CNR, ecc.)
- ✓ Chiunque si trovi in una di queste condizioni può proporre all’Università di cedere i propri diritti brevettuali
- ✓ Se la proposta viene accettata, l’inventore può beneficiare dei servizi dell’Università
- ✓ In un gruppo di inventori, almeno uno deve trovarsi nelle condizioni di cui sopra



Come passare dall'invenzione al brevetto?








La Commissione Brevetti


- ✓ Componenti:
 - Prof. Francesco Gnesotto (Coordinatore)
 - Prof. Bruno Atzori
 - Dott. Andrea Berti (Segretario)
 - Avv. Luca Giove
 - Prof. Rosario Rizzuto
 - Prof. Giuseppe Stellin

- ✓ Si può avvalere del parere di un esperto esterno alla Commissione, anonimo per gli inventori
- ✓ Concede un solo contributo per ogni brevetto (primo deposito italiano o 50% deposito PCT), circa 3.000-4.000 Euro
- ✓ Non contribuisce alle spese di mantenimento o estensione internazionale




L'Area Trasferimento di Tecnologia (attività pre-deposito)

- ✓ Fornisce supporto agli inventori per valutare la brevettabilità dell'invenzione
- ✓ Svolge ricerche di anteriorità utilizzando il servizio www.nerac.com (database di brevetti e letteratura scientifica)
- ✓ Consiglia gli inventori su come procedere nei vari casi
- ✓ Contatta i consulenti brevettuali e li fa incontrare con gli inventori
- ✓ Organizza i lavori della Commissione Brevetti
- ✓ Segue tutta la procedura di deposito




L'Area Trasferimento di Tecnologia (attività post-deposito)

- ✓ Tiene lo scadenzario dei vari adempimenti (pagamento tasse di mantenimento, estensioni internazionali)
- ✓ Promuove il brevetto presso il mondo industriale e contatta imprese interessate, di concerto con gli inventori
- ✓ Partecipa a fianco degli inventori alle trattative per la licenza del brevetto
- ✓ Negozia i contratti di licenza
- ✓ Cura l'approvazione dei contratti da parte del CdA
- ✓ Segue l'incasso dei corrispettivi e la ripartizione degli utili tra gli aventi diritto





Ripartizione degli utili

Se i costi sono stati sostenuti dal FONDO BREVETTI




Se i costi sono stati sostenuti dal DIPARTIMENTO






Le clausole brevettuali nei contratti di ricerca: principi fondamentali

1. Il diritto a brevettare le eventuali invenzioni è **dell'Università**.
2. Nel contratto di ricerca l'Università può **trasferire** questo diritto, tutto o in parte, al committente.
3. Il compenso a favore dell'Università per la cessione del diritto a brevettare sarà **aggiuntivo** e **distinto** dal corrispettivo previsto per l'attività di ricerca (art. 2.3 RB).
4. L'azienda è interessata allo sfruttamento dell'invenzione, l'Università è interessata ad avere almeno la contitolarità del brevetto: ci sono vari modi per **accontentare entrambe**.




Il diritto a brevettare le invenzioni

- ✓ Spesso le aziende committenti danno per scontato che sia loro. Non è così! (art. 65 comma 5 CPI)
- ✓ Attenzione: assicurarsi che tutti i ricercatori che partecipano all'attività di ricerca siano dipendenti; a quelli che non lo sono (assegnisti, dottorandi, ecc.) fare firmare un impegno alla cessione dei diritti brevettuali su eventuali invenzioni
- ✓ A volte i committenti inseriscono una clausola in cui l'Università garantisce che i ricercatori coinvolti nel progetto non rivendicheranno diritti patrimoniali sulle invenzioni. E' una clausola inutile.




Trasferibilità dei diritti brevettuali

- ✓ Il fatto che i diritti brevettuali siano già dell'Università facilita il loro trasferimento all'azienda
- ✓ L'Università preferisce brevettare a proprio nome o in contitolarità per avere un brevetto in portafoglio, che ha valore ai fini della valutazione della ricerca
- ✓ A volte le aziende sono irremovibili nel chiedere la piena titolarità del brevetto: spiegare loro che questo va contro il loro interesse, perché è un disincentivo per i ricercatori a fare invenzioni brevettabili
- ✓ Se il ricercatore ritiene molto improbabile che dall'attività di ricerca scaturisca un'invenzione brevettabile, è inutile impuntarsi su questo aspetto




Il compenso aggiuntivo

- ✓ Il corrispettivo pagato da un committente per un'attività di ricerca compra solo i risultati della ricerca (“deliverables”).
- ✓ Un'invenzione brevettabile è un fatto “sorprendente”, non incluso tra i deliverables, tanto è vero che ci può essere o anche no.
- ✓ Per questo deve essere pagato a parte, con un corrispettivo, anche simbolico, distinto da quello per la ricerca.




Clausole che accontentano entrambe le parti (1)

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.



Clausole che accontentano entrambe le parti (2)

- ✓ Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà depositato congiuntamente da Università e azienda committente; quest'ultima sosterrà i costi di deposito (oppure: i costi saranno suddivisi a metà).
- ✓ L'Università si impegna fin d'ora a concedere all'azienda una licenza esclusiva, perpetua e senza limitazioni geografiche.
- ✓ L'azienda si impegna fin d'ora a pagare un corrispettivo una tantum per la licenza pari a Euro ...



Clausole che accontentano entrambe le parti (3)

- ✓ Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto sarà depositato dall'Università (oppure congiuntamente da Università e azienda) a spese dell'azienda.
- ✓ L'Università si impegna fin d'ora a cedere la (propria quota di) titolarità del brevetto all'azienda in cambio di un corrispettivo una tantum pari a Euro ...
- ✓ L'azienda si impegna a non registrare il cambio di titolarità del brevetto prima della pubblicazione (circa 18 mesi dal deposito).